



Ordinanza concernente le agevolazioni di parcheggio concesse ai residenti nelle zone blu

IL MUNICIPIO DI LOSONE

richiamati l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC), l'art. 44 del Regolamento di applicazione della LOC e ogni altra norma applicabile alla fattispecie,

l'art. 3 della Legge federale sulla circolazione stradale e l'art. 5 della Legge sulle strade,

il Regolamento sull'utilizzazione dei beni amministrativi del 2 febbraio 2007 e relativa ordinanza,

d e c r e t a:

Art 1 Campo di applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina il parcheggio nelle *zone blu*, promosse allo scopo di limitare il traffico veicolare e migliorare l'ordine e di conseguenza la qualità di vita nei quartieri residenziali del Comune.

² Nelle *zone blu* sono di principio agevolati gli abitanti del quartiere che non dispongono di sufficienti parcheggi privati, grazie alla possibilità di concessione di puntuali autorizzazioni che permettono la sosta veicolare nella zona senza limitazioni di tempo.¹⁾

Art. 2 Autorizzazioni e condizioni

¹ Hanno diritto all'ottenimento dell'autorizzazione coloro che risultano domiciliati, residenti o con attività commerciale nella area in cui è realizzata la rispettiva *zona blu* e più precisamente:

- a) i domiciliati e i residenti della zona per la quale è rilasciata l'autorizzazione, per al massimo un veicolo leggero per nucleo familiare immatricolato sotto il proprio nome;
- b) le aziende che hanno l'attività commerciale nella zona (sede, filiale,...) per al massimo due veicoli leggeri immatricolati sotto la corrispondente ragione sociale;
- c) altri interessati, quando le circostanze particolari sono tali da giustificare un diritto analogo al richiedente.

¹⁾ Modifica approvata dal Municipio con ris. no. 3714 del 1 dicembre 2015; pubblicata all'albo comunale dal 2 dicembre 2015.

1.9 Ordinanza per agevolazioni di parcheggio in zona blu

² L'ottenimento dell'autorizzazione è subordinato alla prova da parte del richiedente che all'immobile in cui risiede o in cui è svolta l'attività commerciale non dispone di alternative di parcheggio e che la realizzazione di ulteriori posti di sosta non può essere ragionevolmente pretesa.

Art. 3 Numero di autorizzazioni per zona

¹ Il numero complessivo di autorizzazioni concesse per ogni zona è limitato alle reali capacità della stessa, tenuto conto di un equo rapporto tra i bisogni dei residenti e gli interessi degli altri utenti della strada. Di regola possono essere concesse autorizzazioni fino al 50% del numero di posteggi pubblici disponibili nell'area considerata.

² In casi particolari la percentuale massima di autorizzazioni può essere limitata o aumentata dal Municipio.

³ Le autorizzazioni concesse sono iscritte in un registro la cui tenuta a giorno è effettuata dalla Polizia comunale.

Art. 4 Effetti

¹ L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio veicolo senza limitazioni di tempo (ma conformemente alla nozione di parcheggio) nelle aree appositamente demarcate a questo scopo mediante la vernice di colore blu.

² L'autorizzazione è limitata alla zona per la quale è stata rilasciata.

³ L'autorizzazione non dà diritto alla riservazione esclusiva di un posto auto, né comporta la sicurezza della disponibilità di un posteggio nella zona, bensì permette di usufruire degli stalli liberi in quel momento.

Art. 5 Durata

¹ In genere l'autorizzazione riveste validità annuale (per anno civile).

² In casi particolari e se le circostanze lo giustificano la stessa può essere concessa anche per periodi più brevi, ritenuto un minimo di una settimana.²⁾

Art. 6 Contrassegno ²⁾

¹ L'autorizzazione diventa effettiva con il pagamento della tassa stabilita.

² La Polizia Comunale rilascia agli aventi diritto un apposito contrassegno che deve essere applicato in modo ben visibile al parabrezza del veicolo.

³ Il contrassegno non è trasferibile.

Art. 7 Procedura

¹ La richiesta scritta per l'ottenimento dell'autorizzazione deve essere inoltrata alla Polizia comunale di Losone corredata dai seguenti documenti:

- a) copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si intende richiedere l'autorizzazione;
- b) prova della mancanza di alternative di parcheggio.

²⁾ Modifica approvata dal Municipio con ris. no. 3714 del 1 dicembre 2015; pubblicata all'albo comunale dal 2 dicembre 2015.

1.9 Ordinanza per agevolazioni di parcheggio in zona blu

² La richiesta di autorizzazione deve essere rinnovata annualmente. La domanda di rinnovo deve di regola pervenire alla Polizia comunale di Losone entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello relativo alla validità dell'autorizzazione. Fanno eccezione le nuove richieste che giungono nel corso dell'anno.

Art. 8 Tasse

¹ La tassa per il rilascio dell'autorizzazione è stabilita dall'Ordinanza sull'utilizzazione dei beni amministrativi³⁾. La stessa deve essere pagata anticipatamente per l'intero periodo di validità.

² Nel caso in cui l'avente diritto non usufruisce del posteggio per tutto il periodo pagato, lo stesso ha facoltà di chiedere un rimborso della somma versata in eccedenza. Il rimborso è concesso *pro rata temporis* per le settimane o i mesi interi del rimanente periodo già pagato dal beneficiario.⁴⁾

Art. 9 Revoca

¹ L'autorizzazione può essere revocata o limitata in ogni momento per motivi di interesse pubblico.

² Essa è pure revocata qualora i requisiti non siano più adempiti oppure se il beneficiario ne ha fatto abuso.

³ La revoca per motivi di ordine pubblico per un periodo pari o superiore ad una settimana comporta la restituzione dell'importo corrispondente alle settimane o mesi interi del periodo rimanente già pagato dal beneficiario.⁴⁾

Art. 10 Rimedi di diritto

¹ Contro la decisione della Polizia comunale di Losone è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica.

² Contro la decisione su reclamo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.⁴⁾

Art. 11 Sanzioni

¹ Le infrazioni alle norme stabilite dalla presente Ordinanza sono punite con la revoca dell'autorizzazione o una multa applicata dal Municipio, riservata la querela penale.

² L'ammontare della multa è stabilito fino ad un massimo di CHF 10'000.— conformemente all'art. 145 LOC.

Art. 12 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore con la sua pubblicazione.

IL MUNICIPIO

³⁾ Modifica approvata dal Municipio con ris. no. 3079 del 11 gennaio 2011; pubblicata all'albo comunale dal 15 al 29 gennaio 2011.

⁴⁾ Modifica approvata dal Municipio con ris. no. 3714 del 1 dicembre 2015; pubblicata all'albo comunale dal 2 dicembre 2015.

1.9 Ordinanza per agevolazioni di parcheggio in *zona blu*

* * *

Approvata dal Municipio con ris. no. 4901 del 13 febbraio 2007.

Pubblicata all'albo comunale a norma degli art. 192 LOC e 44 RALOC dal 17 febbraio al 3 marzo 2007.

Durante il periodo di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.